

## La protesta degli agenti

### Tra manovre estive e misure Salva Italia tante sorprese negative per la categoria.

Federagenti chiede urgenti correttivi fiscali e previdenziali per i 250.000 operatori del settore.

di **Manfredo Cornaro**

In questo ultimo periodo Federagenti Cisal ha già raccolto decine di migliaia di firme di colleghi - iscritti e non all'associazione - che protestano per il momento di grandissima difficoltà che sta vivendo la categoria. Il forte calo dei consumi ed il continuo aumento dei costi (basti pensare al carburante), i vincoli imposti dagli studi di settore ed un regime previdenziale assolutamente iniquo stanno mettendo a serio rischio il futuro di circa 250.000 agenti e rappresentanti di commercio. Partiamo dall'analisi - seppur a grandi linee - delle novità individuate dall'Esecutivo circa l'attività dell'agente di commercio. In primis, relativamente all'abitazione - molti agenti dichiarano al Fisco di utilizzare come ufficio la propria dimora - fa il suo "ritorno" l'imposta sulla prima casa, che cambia nome in Imu, unendo alla vecchia Ici l'imposta sui rifiuti, da versare tramite F24 a giugno dopo che il proprio comune avrà stabilito se mantenere l'aliquota allo

0,40%, diminuirla o aumentarla dello 0,2%. Sarà sempre prevista una detrazione per l'abitazione principale di € 200 aumentata di € 50 per ogni figlio residente fino al compimento dei 26 anni. Inoltre, sempre sul fronte casa arriveranno numerosi aumenti in bolletta, stimati da Nomisma in circa 53 euro l'anno. Passando al nostro bene strumentale per eccellenza, ovvero l'autovettura, dovremo fare i conti con l'aumento del carburante già in essere - con effetti purtroppo ben visibili - con l'aumento del bollo e dei pedaggi autostradali, che si attesterà tra il 3,5% e il 5% e con un aggravio notevole nelle spese di gestione dell'autoveicolo. Inoltre dal primo ottobre 2012, se non vi saranno interventi in materia fiscale e previdenziale che consentano allo Stato di recuperare gettito, la manovra "Salva Italia" agirà sull'Iva con aumenti dell'aliquota ordinaria che passerà dal 21% al 23%, applicata sui carburanti, sui consumi ecc. e con un aumento dell'aliquota intermedia dal

10% al 12% con conseguente aumento dei costi relativi ai prodotti alimentari ed ai servizi turistici, ad esempio alberghi e ristoranti. Tutte le spese che incideranno notevolmente anche sulla nostra categoria. Sul fronte previdenziale la riforma Fornero ha apportato due modifiche importanti per gli agenti, la prima - già entrata in vigore dal primo gennaio - è l'aumento delle aliquote dei contributi previdenziali che gli agenti versano all'Inps, che come per tutti i lavoratori autonomi aumenteranno dell'1,3% e poi con un meccanismo graduale di anno in anno fino a raggiungere quota 24% nel 2018. La seconda novità è l'abolizione della pensione di anzianità e la piena adozione del sistema contributivo con l'abolizione delle finestre mobili. Ci pare doveroso sottolineare come a queste misure si aggiunga quanto previsto dall'Enasarco col nuovo Regolamento in vigore dallo scorso 1° gennaio, che sostanzialmente prevede un

*continua a pagina 2*

### Attenzione ai contratti disdettati dopo il 31 dicembre 2011 Rischio decadenza anche per i rapporti di agenzia Gli effetti nefasti di una possibile interpretazione della legge 183/10

Dal 31 dicembre 2011, sono cambiati i termini di decadenza per contestare i licenziamenti.

L'impugnazione del licenziamento, ritenuto illegittimo, deve essere formulata, a pena di nullità, entro 60 giorni e seguita dalla presentazione del ricorso al giudice del lavoro o dalla richiesta del tentativo di conciliazione facoltativo nei successivi 270 giorni. Tali disposizioni secondo il dettato normativo si applicano: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione

*continua a pagina 8*

### L'IRAP per gli agenti di commercio: il punto della situazione

Fin dalla sua entrata in vigore avvenuta con il D.Lgs. n. 446/97 l'IRAP ha avuto un percorso di difficile applicazione che ha cercato e, spesso trovato, nella giurisprudenza di legittimità risposte che il legislatore non è riuscito a fornire sui molti dubbi operativi sorti tra i soggetti interessati e i professionisti del settore. L'applicazione dell'esenzione dall'imposta per i soggetti che svolgono un'attività d'impresa ha avuto una evidente apertura giurisprudenziale per gli agenti di commercio e promotori finanziari nel maggio del 2009, quando

*continua a pagina 4*

#### IN QUESTO NUMERO

- Nuova interrogazione parlamentare su Enasarco
- Collegato lavoro, cosa cambia per gli agenti di commercio
- Irap, il punto della situazione
- Novità sui contribuenti minimi
- Le diverse modalità di finanziamento dell'auto

Iscriviti a  
**Federagenti**

chiama il Numero Verde

**800.970.976**

**Gestione Aziende Estratti Conto Provvigioni**  
**Gestione SubAgenti Fatture Promozionali**  
**Organizzazione Ufficio Premi di Fine Anno**  
**Acconti Provvigionali Incassi Clienti**  
**Rapportini Visita**

**Soluzione Agenti**  
Il Software su Misura per la Tua Agenzia di Rappresentanza  
Divisione Software Personalizzato  
info Line: 800.86.16.16

# La protesta degli agenti

## Tra manovre estive e misure Salva Italia tante sorprese negative per la categoria.

**Federagenti chiede urgenti correttivi fiscali e previdenziali per i 250.000 operatori del settore.**

di **Manfredo Cornaro**

In questo ultimo periodo Federagenti Cisal ha già raccolto decine di migliaia di firme di colleghi - iscritti e non all'associazione - che protestano per il momento di grandissima difficoltà che sta vivendo la categoria. Il forte calo dei consumi ed il continuo aumento dei costi (basti pensare al carburante), i vincoli imposti dagli studi di settore ed un regime previdenziale assolutamente iniquo stanno mettendo a serio rischio il futuro di circa 250.000 agenti e rappresentanti di commercio. Partiamo dall'analisi - seppur a grandi linee - delle novità individuate dall'Esecutivo circa l'attività dell'agente di commercio. In primis, relativamente all'abitazione - molti agenti dichiarano al Fisco di utilizzare come ufficio la propria dimora - fa il suo "ritorno" l'imposta sulla prima casa, che cambia nome in Imu, unendo alla vecchia Ici l'imposta sui rifiuti, da versare tramite F24 a giugno dopo che il proprio comune avrà stabilito se mantenere l'aliquota allo 0,40%, diminuirla o aumentarla dello 0,2%.

Sarà sempre prevista una detrazione per l'abitazione principale di € 200 aumentata di € 50 per ogni figlio residente fino al compimento dei 26 anni. Inoltre, sempre sul fronte casa arriveranno numerosi aumenti in bolletta, stimati da Nomisma in circa 53 euro l'anno.

Passando al nostro bene strumentale per

eccellenza, ovvero sia l'autovettura, dovremo fare i conti con l'aumento del carburante già in essere - con effetti purtroppo ben visibili - con l'aumento del bollo e dei pedaggi autostradali, che si attesterà tra il 3,5% e il 5% e con un aggravio notevole nelle spese di gestione dell'autoveicolo. Inoltre dal primo ottobre 2012, se non vi saranno interventi in materia fiscale e previdenziale che consentano allo Stato di recuperare gettito, la manovra "Salva Italia" agirà sull'Iva con aumenti dell'aliquota ordinaria che passerà dal 21% al 23%, applicata sui carburanti, sui consumi ecc. e con un aumento dell'aliquota intermedia dal 10% al 12% con conseguente aumento dei costi relativi ai prodotti alimentari ed ai servizi turistici, ad esempio alberghi e ristoranti. Tutte le spese che incideranno notevolmente anche sulla nostra categoria.

Sul fronte previdenziale la riforma Fornero ha apportato due modifiche importanti per gli agenti, la prima - già entrata in vigore dal primo gennaio - è l'aumento delle aliquote dei contributi previdenziali che gli agenti versano all'Inps, che come per tutti i lavoratori autonomi aumenteranno dell'1,3% e poi con un meccanismo graduale di anno in anno fino a raggiungere quota 24% nel 2018. La seconda novità è l'abolizione della pensione di anzianità e la piena adozione del sistema

contributivo con l'abolizione delle finestre mobili. Ci pare doveroso sottolineare come a queste misure si aggiunga quanto previsto dall'Enasarco col nuovo Regolamento in vigore dallo scorso 1° gennaio, che sostanzialmente prevede un

**segue da pag. 1**

notevole aggravio dei contributi da versare ed una diminuzione delle prestazioni offerte agli iscritti.

Sul fronte della lotta all'evasione il decreto Salva Italia rilancia poi l'utilizzo degli studi di settore, prevedendo un doppio livello, da un lato benefici per le imprese e gli autonomi che si adegueranno e compileranno correttamente i modelli, dall'altro verifiche mirate del Fisco nei confronti di chi non si adeguerà.

I contribuenti in linea con gli studi avranno la riduzione di un anno del tempo a disposizione del Fisco per effettuare gli accertamenti, quelli non in linea subiranno verifiche articolate su tutto il territorio tenendo conto anche delle informazioni fornite dalle banche sui conti correnti.

Le vere armi per la lotta all'evasione, per i fautori della manovra, saranno proprio le indagini sui c/c, che serviranno a monitorare i soggetti a rischio, per poi procedere all'accertamento.

Per garantire maggiore tracciabilità inoltre non può essere utilizzato contante per pagamenti superiori a € 1000; stesso limite vale anche per gli assegni privi di clausola di non trasferibilità e senza indicazione del beneficiario.

Tutte queste misure si sono aggiunte ad un quadro già molto preoccupante per la Categoria. Basti pensare alle continue riduzioni di provvigioni ed ai ritardi nei pagamenti da parte delle mandanti, come anche all'impossibilità

pratica di ottenere finanziamenti da parte del circuito bancario. Per non sottacere del fatto che l'agente di commercio è un "precario" a vita, visto che in caso di risoluzione del mandato per la nostra categoria non è previsto alcun ammortizzatore sociale, e che è l'unico lavoratore italiano a dover versare due previdenze, entrambe obbligatorie (Inps ed Enasarco)

Federagenti ha chiesto nello scorso mese di Gennaio ai ministeri competenti (Lavoro ed Economia) di essere convocata per illustrare le misure individuate a salvaguardia della categoria, che consentano:

- da un punto di vista fiscale, la deducibilità totale dei costi professionali (in primis l'autovettura) e l'abolizione degli Studi di settore.

- Tale strumento a nostro avviso è inutile in quanto le fatture per provvigioni emesse dagli agenti di commercio verso le case mandanti costituiscono per queste ultime un elemento di costo interamente deducibile, eliminando in tal modo alla fonte qualsiasi rischio di evasione,

ma che di fatto quindi oggi gli studi di settore si traducono solo in un elemento che limita fortemente la libera iniziativa imprenditoriale dell'agente/rappresentante di commercio.

- da un punto di vista previdenziale, la confluenza dell'Enasarco nell'Inps o in subordine la trasformazione della prima in una vera previdenza integrativa strutturata su base volontaria;

- un abbassamento del costo dei carburanti ed il riconoscimento di benefici fiscali per la categoria;

- un accesso agevolato e rapido al credito bancario.

L'auspicio è che finalmente le Istituzioni esaminino con la dovuta attenzione le istanze di una categoria che intermedia circa il 70% del PIL italiano e riveste un ruolo strategico nella filiera economico - produttiva del nostro Paese. Se anche tu condividi le nostre proposte e vuoi unirti alla nostra protesta, visita il sito

[www.protestagenti.it](http://www.protestagenti.it)

Sarà nostra cura aggiornarti sull'evolversi della situazione.

**Manfredo Cornaro**



# Il regime previdenziale Enasarco sotto esame

## Presentata l'ennesima interrogazione parlamentare sulle anomalie della previdenza degli agenti.

*Le criticità segnalate per i promotori finanziari riguardano in realtà tutta la categoria.*

dalla Redazione

**S**i riporta pressoché integralmente il testo di un'interrogazione a risposta scritta presentata da dall'On. SETTIMO NIZZI (Pdl) nella seduta di giovedì 12 gennaio u.s. sullo scottante e sempre attuale tema dei silenti. Benché l'interrogazione si riferisca solo ai promotori finanziari, la problematica - come è noto - è comune a tutta la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. Premesso che : l'articolo 18, comma 13, del decreto-legge n. 98 del 2011 stabilisce che: «Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12»;

la fondazione Enasarco rientra fra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e risulta essere l'unico ente - nell'ordinamento pensionistico italiano con copertura contributiva integrativa - a prevedere la contribuzione obbligatoria (che diventa doppia per i soggetti che sono obbligati a versare anche all'INPS), ai fini dell'erogazione di prestazioni previdenziali paragonabili a un qualsiasi altro fondo di previdenza di base; a differenza degli altri lavoratori, agli iscritti Enasarco, è preclusa la possibilità di totalizzare i periodi contributivi, in quanto - come ribadito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la direttiva del 2 marzo 2006 -, per gli agenti di commercio la totalizzazione dei periodi contributivi versati all'ENASARCO ed all'INPS non trova applicazione; o scopo della totalizzazione è quello di coprire periodi di contribuzione non coincidenti; per l'agente di commercio, vi è ex lege un contemporaneo

obbligo d'iscrizione - e di versamenti dei contributi previdenziali - sia verso la gestione commercianti dell'INPS, sia verso la Fondazione ENASARCO, risultando tuttavia impossibile utilizzare la totalizzazione; tale singolarità ha conseguentemente generato un fenomeno distortivo ed iniquo, definito dalla stampa come il caso dei «silenti Enasarco» e che rappresenta un'anomalia, tutta italiana, per la quale ad una doppia contribuzione obbligatoria non corrisponde la possibilità di totalizzare, né di richiedere - salvo rari casi - la liquidazione dei contributi versati, neanche in parte o pro rata; con il nuovo regolamento Enasarco, approvato con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/V/0012674/MA004.A007/RAP-L-42 del 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 11 agosto 2011, la fattispecie in questione, pur trovando parziale soluzione (articolo 16 dello statuto dell'Ente),

si caratterizza ancora per una condizione di disparità di trattamento, perché le novazioni normative non pongono rimedio alle posizioni antecedenti il 2012; secondo dati forniti da ANASF (Associazione nazionale servizi finanziari) la disparità di trattamento sopra richiamata riguarda più di 50.000 persone, che peraltro rappresentano solo una parte del problema in questione; sull'anomala situazione previdenziale dei promotori finanziari, il Parlamento ha più volte fatto oggetto il Governo di atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, invitandolo a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative normative ed interpretative atte a modificare l'attuale assetto contributivo dei promotori finanziari, ma ad oggi non si riscontrano iniziative efficaci; in ultimo, la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, nella seduta del 27 gennaio 2010 ha auspicato la soluzione del problema;

il Ministro interrogato ha recentemente, e più volte, richiamato l'esigenza di un'applicazione universale del sistema della totalizzazione contributiva: se il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, intenda avviare iniziative al fine di realizzare un puntuale studio sulle problematiche esposte in premessa anche al fine di accertare se i dati forniti da ANASF (Associazione nazionale servizi finanziari) corrispondano alla realtà e in che forma lo stesso Ministro intenda porre tali risultati a disposizione delle categorie interessate; se il Ministro interrogato ritenga di assumere iniziative - nell'ambito dell'attuazione della linea politica per il proprio dicastero - per modificare la disciplina introdotta dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, «disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi» al fine di garantire l'effettiva rimozione delle iniquità, cui sono soggetti i promotori finanziari, come citate in premessa.

**Polizza mancato guadagno:** la nuova polizza ideata per garantire al tuo lavoro e ai tuoi guadagni la migliore protezione, da oggi con maggiori garanzie e maggiori prestazioni incluse

### FORMA A

Diaria in caso di ricovero per:  
Malattia  
Infortunati  
Grande Intervento

Scegli la forma che preferisci e che si adatta alle tue esigenze!

### FORMA B

Diaria in caso di ricovero per:  
Day-hospital  
Malattia  
Infortunio  
Grande Intervento  
Convalescenza malattia  
Convalescenza Infortunio  
Riabilitazione  
Gessatura

Diaria da 50 € a 200 € in caso di mancato guadagno dovuto a malattia, infortunio o parto.

Consulenti specializzati e professionalità assicurata



Sicuri...sempre!

Per maggiori informazioni contatta Assicurafederagenti

Numero Verde  
**800.235.532**

CONVENZIONE 2012

Condizioni esclusive solo per gli iscritti Federagenti!

[assicurafederagenti@studiomangano.it](mailto:assicurafederagenti@studiomangano.it)

Per sottoscrivere la polizza\* compila la scheda che trovi sul sito [www.studiomangano.it](http://www.studiomangano.it) o nella sezione "Assicurazioni" del sito [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)  
Polizza valida in tutto il mondo e sottoscrivibile fino a 70 anni di età

\*Prima di sottoscrivere il contratto leggere il Fascicolo Informativo presente sul sito [www.studiomangano.it](http://www.studiomangano.it) o nella sezione "Assicurazioni" del sito [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)

**STUDIO MANGANO**  
ASSICURAZIONI & FINANZA  
INSURANCE BROKER

Piazza Bologna, 49 00162 Roma  
06 44291193 (r.a.) - Fax 06 44292230  
[info@studiomangano.it](mailto:info@studiomangano.it) [www.studiomangano.it](http://www.studiomangano.it)

# L'IRAP per gli agenti di commercio: il punto della situazione

di Federico Gavioli

**F**in dalla sua entrata in vigore avvenuta con il D.Lgs. n. 446/97 l'IRAP ha avuto un percorso di difficile applicazione che ha cercato e, spesso trovato, nella giurisprudenza di legittimità risposte che il legislatore non è riuscito a fornire sui molti dubbi operativi sorti tra i soggetti interessati e i professionisti del settore. L'applicazione dell'esenzione dall'imposta per i soggetti che svolgono un'attività d'impresa ha avuto una evidente apertura giurisprudenziale per gli agenti di commercio e promotori finanziari nel maggio del 2009, quando

**segue da pag. 1**

la Corte di Cassazione ha esteso anche a tali figure i canoni per l'individuazione di un'attività non dotata di autonoma organizzazione. In particolare la Corte di Cassazione nelle sent. nn. 12108, 12109, 12110, 12111 del 2009 aveva pronunciato il seguente principio di diritto: *"in tema di IRAP (...) l'esercizio delle attività di agente di commercio (...) e di promotore finanziario (...) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata"*.

Occorre ricordare che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E/2008 incentrata sull'assoggettabilità all'IRAP degli esercenti arti e professioni, ha affermato, nel commentare la sentenza n. 3678/07 della Cassazione, che essa si poteva ritenere riassuntiva dei concetti espressi nelle altre pronunce e risultava di particolare rilievo perché fissava parametri di carattere generale per individuare l'autonoma organizzazione; si osservava che il "tributo colpisce una capacità produttiva 'impersonale ed aggiuntiva' rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l'esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito

complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto, etc". Per i tecnici dell'Agenzia delle Entrate sussiste autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso: a) impiego, "in modo non occasionale, di lavoro altrui"; b) utilizzo di "beni strumentali eccedenti, per quantità o valore", le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con la C.M. 28 maggio 2010, n. 28/E, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle suindicate sentenze della Cassazione del 2009, ridimensionando tale principio, ne aveva limitato l'applicabilità alle sole attività ausiliarie previste all'art. 2195 c.c., e dunque, secondo quanto sostenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 8485/03, a quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, avevano come scopo tipico "l'oggettiva agevolazione di altre attività, sicché, l'impresa esercente l'attività ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi (la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese), se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese ausiliarie, dall'altro, deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all'attività, tipica di altre imprese talché, ove venisse separata da queste, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione".

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15249/10, ha affermato che i principi in base ai quali verificare la sussistenza di un'autonoma organizzazione in capo agli agenti di commercio e ai promotori finanziari "sono estensibili ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa". Nel caso di specie è stato considerato non soggetto ad IRAP un artigiano elettricista che svolge la sua attività avvalendosi di limitati beni strumentali e senza dipendenti o collaboratori. Successivamente, sempre la Suprema Corte, con

tre sentenze depositate in data 13 ottobre 2010 (n. 21122, 21123 e 21124), ha affermato che non sono soggetti ad IRAP i "piccoli imprenditori" (nel caso di specie, un tassista, un coltivatore diretto e un artigiano) che svolgono la propria attività senza l'ausilio di un'autonoma organizzazione. Secondo i giudici di legittimità i principi in base ai quali verificare la sussistenza del presupposto impositivo in capo agli esercenti arti e professioni sono estensibili anche ai soggetti di cui all'art. 2083 del codice civile, vale a dire: ai coltivatori diretti del fondo; agli artigiani; ai piccoli commercianti; a coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. In particolare, secondo le sentenze in commento, può accadere che un piccolo imprenditore: sia dotato di un'organizzazione minimale di beni strumentali e non si avvalga di lavoro altrui (se non occasionalmente). Tale circostanza è sufficiente a far riconoscere l'esigenza, ai fini dell'assoggettamento o meno all'IRAP, di una piena assimilazione dei "piccoli" imprenditori ai lavoratori autonomi, per garantire una parità di trattamento imposta dalla ratio del tributo.

La Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 21124/10 ha poi sostanzialmente affermato che soggetti economici diversi dagli imprenditori, ai sensi dell'art. 2082 c.c. e per i quali vi è naturale collegamento funzionale fra esercizio dell'attività economica ed organizzazione dei fattori della produzione, non devono ritenersi ope legis assoggettati ad IRAP. I piccoli imprenditori, per i quali l'elemento dell'organizzazione sia contenuto nei termini del minimo indispensabile secondo l'id quod plerumque accidit, sono pertanto esonerati dal tributo. Con riferimento alla soggettività passiva degli ausiliari dell'imprenditore privi di autonomia organizzativa, la sentenza suindicata riprende la soluzione elaborata dalle Sezioni Unite per escludere la soggettività passiva degli agenti di commercio e dei promotori finanziari privi di autonoma organizzazione e la estende a quanti "si collocano, sul piano civilistico, non nella categoria degli 'imprenditori',

nella quale rientrano anche le attività ausiliarie di cui all'art. 2195, 1° co., n. 5, c.c. (come gli agenti di commercio e i promotori finanziari), ma in quella dei 'piccoli imprenditori". Con riferimento alla soggettività passiva IRAP dei piccoli imprenditori l'Agenzia delle Entrate, facendo il punto sulle questioni collegate alla soggettività passiva degli ausiliari di cui all'art. 2195 c.c., ha assunto un atteggiamento di sostanziale chiusura, limitandosi a precisare che "conformemente a quanto disposto dalla [...] sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001 [...] per tutte le attività di impresa il requisito dell'autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta". L'ordinanza n. 15249/10 costituisce il primo caso in cui la Suprema Corte si esprime nel senso della non assoggettabilità ad IRAP di un piccolo imprenditore la cui attività viene svolta in assenza di autonomia organizzativa.

La Corte di Cassazione, infine, con la sentenza n. 15586/11, ribadisce che l'agente di commercio non deve versare automaticamente l'imposta regionale sulle attività produttive. La vicenda analizzata dai giudici di legittimità trae origine dal fatto che nel luglio del 2008 la CTR abruzzese, sezione staccata di Pescara, aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente, intermediario delle assicurazioni, confermando l'accoglimento della domanda di rimborso dell'IRAP relativa agli anni dal 2000 al 2004. Per i giudici di merito i motivi per cui l'intermediario non deve versare l'IRAP sono che: a) il contribuente non utilizza, per la sua attività, lavoratori dipendenti o autonomi ovvero co. co. co; b) gli altri componenti di costo e le quote di ammortamento dei beni strumentali abbiano valori compatibili con un normale e personale svolgimento dell'attività; c) il reddito complessivo non scaturisca, dunque, da quella

parte aggiuntiva di profitto che deriva da lavoro dipendente o da supporti tecnici e logistici.

La Corte di Cassazione con la suindicata sentenza, confermando l'impostazione della CTR, che non ha ritenuto assoggettabile a IRAP l'intermediario delle assicurazioni, ha ribadito che "in quanto incontestato l'accertamento in fatto riguardante l'ausilio dei soli strumenti necessari all'espletamento dell'attività di intermediario delle assicurazioni, la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al più recente orientamento, dato che l'assenza di dipendenti esclude ulteriormente che si concretizzi il presupposto di autonoma organizzazione come previsto dalla normativa IRAP".

Va infine sottolineato l'aspetto operativo, tra l'altro di non poco conto onde evitare possibili sanzioni, con cui l'agente di commercio non deve corrispondere il tributo IRAP.

Le modalità attraverso le quali i "piccoli imprenditori" e gli agenti di commercio possono evitare la corresponsione dell'IRAP ovvero provvedere a richiedere la restituzione di quanto indebitamente versato in precedenti anni d'imposta sono le stesse che sono state prospettate dalla dottrina e dalla circolare CNDCEC 5 giugno 2008 n. 2/IR, con riferimento agli esercenti arti e professioni. In particolare, essi potrebbero: 1) omettere di presentare la dichiarazione IRAP, esponendosi in tal modo ad un eventuale atto di rettifica dell'ufficio qualora lo stesso non ritenga sussistere le condizioni di esonero; 2) compilare la dichiarazione, e, successivamente, omettere, in tutto o in parte, il versamento, rischiando però di ricevere una cartella di pagamento emanata a seguito di liquidazione automatica (trattata della soluzione meno consigliabile); 3) presentare la dichiarazione ed eseguire il versamento, proponendo, successivamente, un'istanza di rimborso. ■

# Modulo d'iscrizione

## Servizio Gratuito

### Offerte Nuovi Mandati

- Vuoi Conoscere tutte le Aziende che Cercano Agenti ?
- Vuoi ampliare il numero delle Tue Ditte Rappresentate ?
- Vuoi avere l'opportunità di guadagnare più Provvigioni ?



Iscrivendomi a Offerte Nuovi Mandati ho trovato tre nuove Aziende ed ho incrementato i miei guadagni provvigionali. Inoltre, aumentando il numero di Aziende Rappresentante, ho anche diminuito la mia "dipendenza" economica da una singola "Azienda Dominante". È un servizio che consiglierai a tutti i miei colleghi: non costa nulla e permette di vagliare tutte le opportunità lavorative della propria zona.

Lucio Bellardelli  
Agente di Commercio  
Veneto

## Registrati ora al Servizio Gratuito di Offerte Nuovi Mandati.

### Come Iscriverti

Semplicemente compilando il modulo qui di fianco. Volendo puoi anche iscriverti dal sito internet [www.offertenuovimandati.it](http://www.offertenuovimandati.it)

### Come Funziona

Una volta iscritto ti verrà spedita una conferma di iscrizione. Da quel momento il servizio sarà attivo e riceverai, sulla tua casella di posta elettronica, esclusivamente le offerte di nuovi mandati a cui potresti essere potenzialmente interessato. Infatti non riceverai indiscriminatamente tutte le offerte di rappresentanza, ma unicamente quelle relative alla tua Zona di Lavoro ed al Tuo Settore Merceologico.

### Completamente Anonimo

Il Tuo nominativo NON verrà mai comunicato alle Aziende che Cercano Agenti. Sarai tu a ricevere le proposte e, se vorrai, sarai Tu a rispondere direttamente all'Azienda.

### Rimozione dal Servizio

In regola con tutte le leggi sulla privacy e sulla tutela dei tuoi dati personali, potrai rimuoverti dal servizio in qualsiasi momento, sia a mezzo e-mail che mandando un fax al numero verde. Una volta rimosso non riceverai più alcuna comunicazione.

Puoi registrarti anche On Line sul sito [www.offertenuovimandati.it](http://www.offertenuovimandati.it)

## "Scheda di Registrazione Agente"

**"Offerte Nuovi Mandati":** Sì, desidero ricevere gratuitamente e senza impegno le offerte di rappresentanza. Il mio nominativo non verrà mai comunicato alle Aziende che Cercano Agenti, ma sarò io a ricevere le Offerte direttamente sulla mia E-Mail (filtrate per Zona di Lavoro e Settore Merceologico). Se sarò interessato sarò sempre io a rispondere direttamente alle Aziende.

Rif. sig. .... Tel. ....

Indirizzo E-Mail ..... (scrivete il vostro indirizzo in STAMPATELLO) Fax .....

in attività dall'anno ..... note ..... (i dati sono facoltativi)

Tipo di Agente (si possono selezionare più tipi)	Area di Lavoro (si possono selezionare più zone)	Area di Residenza (si possono selezionare una sola zona)
Sono interessato ad offerte per: <input type="checkbox"/> Agente Pluri M. <input type="checkbox"/> Agente con Deposito <input type="checkbox"/> Agente Mono M. <input type="checkbox"/> Direttore Vend-Comm <input type="checkbox"/> Agenzia di Rapp. <input type="checkbox"/> Altro ..... (K91)	Le zone in cui opero sono le seguenti: <input type="checkbox"/> Abruzzo <input type="checkbox"/> Emilia R. <input type="checkbox"/> Lombardia <input type="checkbox"/> Puglia <input type="checkbox"/> Toscana <input type="checkbox"/> Basilicata <input type="checkbox"/> Friuli <input type="checkbox"/> Marche <input type="checkbox"/> Sardegna <input type="checkbox"/> Umbria <input type="checkbox"/> Calabria <input type="checkbox"/> Lazio <input type="checkbox"/> Molise <input type="checkbox"/> Sicilia <input type="checkbox"/> Valle d'Aosta <input type="checkbox"/> Campania <input type="checkbox"/> Liguria <input type="checkbox"/> Piemonte <input type="checkbox"/> Trentino <input type="checkbox"/> Veneto <input type="checkbox"/> Estero.....	La regione in cui vivo è la seguente: (K22) <input type="checkbox"/> Abruzzo <input type="checkbox"/> Emilia R. <input type="checkbox"/> Lombardia <input type="checkbox"/> Puglia <input type="checkbox"/> Toscana <input type="checkbox"/> Basilicata <input type="checkbox"/> Friuli <input type="checkbox"/> Marche <input type="checkbox"/> Sardegna <input type="checkbox"/> Umbria <input type="checkbox"/> Calabria <input type="checkbox"/> Lazio <input type="checkbox"/> Molise <input type="checkbox"/> Sicilia <input type="checkbox"/> Valle d'Aosta <input type="checkbox"/> Campania <input type="checkbox"/> Liguria <input type="checkbox"/> Piemonte <input type="checkbox"/> Trentino <input type="checkbox"/> Veneto <input type="checkbox"/> Estero.....

**Settore merceologico** (è possibile selezionare più settori) Sono interessato ad offerte per i seguenti Settori Merceologici:

<input type="checkbox"/> ABBIGLIAMENTO	<input type="checkbox"/> CATERING - RISTORAZIONE	<input type="checkbox"/> FORNITURE INDUSTRIALI	<input type="checkbox"/> OROLOGERIA - ORO - ARGENTO
<input type="checkbox"/> ABITI DA LAVORO	<input type="checkbox"/> CHIMICO FARMACEUTICO	<input type="checkbox"/> FORNITURE UFFICIO - AZIENDE	<input type="checkbox"/> ORTOPEDICO - SANITARIO
<input type="checkbox"/> ACCESSORI ABBIGLIAMENTO	<input type="checkbox"/> CHIMICO INDUSTRIALE	<input type="checkbox"/> GDO	<input type="checkbox"/> OTTICA - FOTO
<input type="checkbox"/> AGRICOLO - ZOOTECNICO	<input type="checkbox"/> COLORI - VERNICI	<input type="checkbox"/> GIOCATTOLI	<input type="checkbox"/> PALESTRE - FITNESS
<input type="checkbox"/> ALIMENTARE	<input type="checkbox"/> COMPLEMENTI ARREDO	<input type="checkbox"/> HARDWARE - SOFTWARE	<input type="checkbox"/> PARRUCCHIERI
<input type="checkbox"/> ANTINFORTUNISTICA	<input type="checkbox"/> CONDIZIONAMENTO - CLIMA	<input type="checkbox"/> IDRAULICO	<input type="checkbox"/> PET - VETERINARIO
<input type="checkbox"/> APPARECCHI MEDICI	<input type="checkbox"/> COSMETICO	<input type="checkbox"/> ILLUMINAZIONE	<input type="checkbox"/> PROFUMERIA
<input type="checkbox"/> ARREDAMENTO	<input type="checkbox"/> DETERGENZA PROFESSIONALE	<input type="checkbox"/> IMBALLAGGI	<input type="checkbox"/> PUBBLICITA'
<input type="checkbox"/> ARREDO URBANO	<input type="checkbox"/> DOLCIARIO	<input type="checkbox"/> IMMOBILIARE	<input type="checkbox"/> SANITARI - ARREDO BAGNO
<input type="checkbox"/> ARTE - ANTIQUARIATO	<input type="checkbox"/> ECOLOGIA	<input type="checkbox"/> INDUSTRIA	<input type="checkbox"/> SERRAMENTI
<input type="checkbox"/> ARTICOLI DA REGALO	<input type="checkbox"/> EDILIZIA	<input type="checkbox"/> INFORMATICA	<input type="checkbox"/> SERVIZI
<input type="checkbox"/> ARTICOLI RELIGIOSI - FUNERARI	<input type="checkbox"/> EDITORIA	<input type="checkbox"/> INTERNET	<input type="checkbox"/> SICUREZZA
<input type="checkbox"/> ARTICOLI SPORTIVI	<input type="checkbox"/> ELETTRICO	<input type="checkbox"/> INTIMO	<input type="checkbox"/> TABACCHI
<input type="checkbox"/> ATTREZZATURE	<input type="checkbox"/> ELETTRODOMESTICI	<input type="checkbox"/> LEGNAME	<input type="checkbox"/> TELECOMUNICAZIONI
<input type="checkbox"/> AUDIO - VIDEO	<input type="checkbox"/> ELETRONICA	<input type="checkbox"/> MACCHINARI - ATTREZZATURE	<input type="checkbox"/> TELEFONIA
<input type="checkbox"/> AUTO - MOTO	<input type="checkbox"/> ENERGIA	<input type="checkbox"/> MATERIE PLASTICHE	<input type="checkbox"/> TESSILE
<input type="checkbox"/> AUTOMOTIVE - LOGISTICA	<input type="checkbox"/> ENTI PUBBLICI	<input type="checkbox"/> MECCANICO	<input type="checkbox"/> TESSUTI
<input type="checkbox"/> BAR - RISTORANTI - ALBERGHI	<input type="checkbox"/> ERBORISTERIA	<input type="checkbox"/> MEDICO	<input type="checkbox"/> TIPOGRAFICO
<input type="checkbox"/> CALZATURE - PELLETERIE	<input type="checkbox"/> ESTETICO	<input type="checkbox"/> METALLURGICA - SIDERURGICA	<input type="checkbox"/> TRATTAMENTO ACQUE
<input type="checkbox"/> CANCELLERIA	<input type="checkbox"/> FARMACEUTICO	<input type="checkbox"/> MUSICA	<input type="checkbox"/> TURISMO
<input type="checkbox"/> CARTOLERIA	<input type="checkbox"/> FERRAMENTA - GIARDINAGGIO	<input type="checkbox"/> NAUTICA	<input type="checkbox"/> UTENSILERIA
<input type="checkbox"/> CASALINGHI	<input type="checkbox"/> FINANZIARIO - ASSICURATIVO	<input type="checkbox"/> OGGETTISTICA PROMO	<input type="checkbox"/> VINI-BEVANDE
<input type="checkbox"/> ALTRO .....			

Invia il modulo via fax al numero di FAX VERDE 800.01.69.50

L'invio del modulo e la registrazione valgono come consenso al trattamento dati. I dati comunicati verranno trattati come previsto dal D. LGS n. 196/2003 "Privacy". Il regolamento completo e l'informativa sul sito [www.offertenuovimandati.it/privacy](http://www.offertenuovimandati.it/privacy). Il servizio è gratuito.

(K22)

# Nel 2012 è cambiato tutto per i contribuenti minimi

## Dal 1° gennaio sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla legge 111/11.

*Publicati in extremis i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate.*

*di Susanna Baldi*

**L**a Legge 111/11 all'art. 27 ha introdotto dal 01/01/2012 il "Nuovo regime dei minimi". Tutti quelli che hanno iniziato la propria attività prima del 31/12/2007 o hanno iniziato dopo, ma non rispettano i requisiti di accesso stabiliti o hanno superato i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 244/07 nel corso del 2011, fuoriescono dal regime e dovranno accedere alternativamente al super semplificato o al regime ordinario.

Secondo una stima si parla di circa 500 mila presunti contribuenti che si trovano a uscire dal regime e a fare i conti con numerosi cambiamenti, molti dei quali a loro sfavore.

Il vecchio regime dei minimi consentiva a chi ne usufruiva di pagare un'imposta sostitutiva del 20%, di non essere soggetto a Irap, né a studi di settore, di fatturare senza iva. Dal nuovo anno si cambia registro e i fuoriusciti dovranno emettere regolare fattura rispettando i requisiti dall'art. 21 del Dpr 633/72, applicando quindi l'imposta del 4, 10 o 21% e abbandonando le semplici ricevute, sulle quali apponevano la marca da bollo. Gli adempimenti per chi non può più operare nel regime agevolato cambiano a seconda che la scelta ricada su:

- regime ordinario;
  - regime super semplificato.
- Il 96% degli attuali contribuenti minimi si trovano costretti nel nuovo anno, a abbandonare il

regime agevolato, il che comporterà per loro un aggravio del carico fiscale e anche un aumento dei costi, non ultimi quelli amministrativi. Il vecchio contribuente minimo aveva per lo più l'obbligo di predisporre e inviare la dichiarazione dei redditi, mentre l'adozione di un regime contabile, seppur, super semplificato comporterà costi per tenuta contabilità e le dichiarazioni più gravosi.

Il passaggio da un regime all'altro numerosi chiarimenti, si pensi al caso di un imprenditore che passerà dal regime dei minimi a quello semplificato, quindi dal regime di cassa, a quello per competenza, quindi alcuni elementi, sia positivi sia negativi, potrebbero generare il presupposto impositivo sia in un periodo sia nell'altro. È pagato, per fare un esempio, un acconto nel 2011 da un minimo, per una prestazione che sarà eseguita nel 2012, nel 2011 il costo secondo il principio di cassa è dedotto, nel 2012 quando si manifesterà la prestazione effettiva, non potrà essere dedotto. Possiamo immaginare casi in cui perdite maturate in periodi precedenti, quando il contribuente era un minimo, saranno utilizzate negli anni successivi, con scenari paradossali per cui fiscalmente potrebbe essere conveniente per un minimo acquistare beni strumentali oggi, realizzandouna perdita nel 2011, che abatterà il reddito 2012, fino a capienza,

generando il riporto a nuovo dell'eventuale eccedenza.

Numerosi sono i punti che l'amministrazione finanziaria doveva chiarire prima del passaggio al nuovo anno, per fare in modo che la fase di transizione tra un regime e l'altro fosse gestita nel migliore dei modi.

In extremis, il 22 dicembre, sono stati pubblicati, il provvedimento n. 185820/2011 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che disciplina gli aspetti pratici del nuovo regime dei minimi e contemporaneamente il provvedimento n. 185825/2011 per i contribuenti "ex minimi" che possono usufruire di un regime contabile agevolato.

Vediamo cosa è previsto per i nuovi minimi, il provvedimento n. 185820/2011 conferma le condizioni di accesso previste in precedenza modificandole solo in parte e aggiungendo un nuovo requisito legato all'età, avere cioè meno di 35 anni, il regime inoltre è applicabile solo alle attività intraprese dopo il 1 gennaio 2008. La condizione di accesso al regime, rivista e corretta, prevede che non sia stata svolta in precedenza la medesima attività sotto nessun'altra forma, per valutare tale requisito si fa riferimento alla prevalenza della sostanza sulla forma quindi allo svolgimento e all'inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita Iva. Nel precedente regime questo

requisito non era richiesto, il contribuente anzi accedeva al regime dei minimi anche se già titolare di partita iva, per il solo fatto di rispettare i requisiti previsti. Dato che il nuovo regime è rivolto sia ai giovani sia ai disoccupati, tale norma va intesa nel senso che l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un'altra prima svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente, questa clausola però non opera quando il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. A differenza del vecchio regime, nel nuovo in caso di uscita non è permesso il ritorno, il contribuente minimo che, per scelta o per obbligo, rientra nel regime ordinario, non potrà più usufruire del regime agevolato. La durata del regime è fissata in 5 anni o, per chi apre l'attività e ha meno di 35 anni, può proseguire oltre i 5 anni, ma solo fino al compimento del 35° anno d'età. Ai nuovi minimi è applicata l'imposta sostitutiva del 5% del reddito e per non creare contribuenti in perenne credito d'imposta questi non applicheranno la ritenuta d'acconto (se dovuta) sulle fatture emesse. Per le fatture o i proforma emessi nel 2011 e incassati nel 2012 andrà emesso un nuovo documento senza l'applicazione della ritenuta d'acconto.

Come per il vecchio regime dei minimi, anche per il nuovo i contribuenti che lo adottano non dovranno inviare le comunicazioni di eventuali operazioni effettuate con Paesi Black-list e le comunicazioni di operazioni rilevanti ai fini del cd. "Spesometro".

I nuovi minimi, per operare con altri operatori intracomunitari, dovranno essere iscritti nel registro VIES, così come tutti gli altri contribuenti.

I vecchi minimi che avevano aperto l'attività prima dell'1 gennaio 2008 e chi ha compiuto i 35 anni d'età viene escluso dal regime.

Per gli ex minimi il provvedimento n. 185825/2011 prevede dal 1° gennaio 2012, la fuoriuscita dal regime, se non si possiedono gli altri requisiti previsti dalla nuova normativa, coloro che escono possono scegliere per il passaggio nel nuovo regime contabile super agevolato. Per gli ex minimi, cambiano le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, che seguirà le norme previste rispettivamente

te dagli articoli 54 e 66 del testo unico delle imposte sul reddito, quindi saranno tassati in base agli scaglioni di reddito. La scelta per chi fuoriesce è tra entrare nel regime super semplificato o scegliere il regime ordinario, se opta per quest'ultimo, la scelta è vincolante per tre anni e dovranno indicarlo in sede di dichiarazione annuale.

I contribuenti che scelgono il regime contabile super agevolato sono esonerati dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili, dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili. Non devono eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici dell'IVA, né il versamento dell'acconto annuale, non presentano dichiarazione ai fini Irap e non versano la relativa imposta, quindi mantengono l'esonero già previsto nel precedente regime dei minimi. Devono conservare i documenti ricevuti ed emessi, fatturare e certificare i corrispettivi, qualora non ricorrano condizioni di esonero, novità a loro carico e dovranno comunicare annualmente i dati IVA, qualora il volume d'affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84, presentare le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e ai fini dell'IVA.

Nel regime super semplificato a differenza dei vecchi minimi, non vige l'esenzione iva, quindi dovranno emettere fatture con iva e presentare la relativa comunicazione e dichiarazione annuale. Unica agevolazione che gli è stata concessa è nel versamento che sarà effettuato in sede annuale e non con liquidazioni trimestrali o mensili. Da quest'anno si troveranno a versare oltre all'acconto e al saldo Irpef, calcolato in base alle aliquote progressive, a versare quelli relativi alle addizionali comunali e regionali, non avendo più un'unica imposta sostitutiva. Devono seguire gli adempimenti dei sostituti d'imposta e comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prevista all'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, oltre a comunicare dati riguardanti le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. Ultima nota dolente per gli ex minimi è che tornano a essere soggetti agli studi di settore, quindi dovranno attenersi ai vari parametri e rientrare nella coerenza e congruità.



**Un'immagine della Camera**

# Le diverse modalità di finanziamento dell'autovettura per gli agenti e rappresentanti

di Giuseppe Demauro

L'esercizio dell'attività di agente e rappresentante si caratterizza per la costante presenza di una serie di voci di costo riconducibili all'acquisto, alla manutenzione e più in generale alla gestione dell'autovettura intesa come bene strumentale, spesso bene principale nell'esercizio di tale attività di impresa.

L'utilizzo quotidiano dell'autovettura da parte dell'agente di commercio implica che la stessa sia oggetto di frequenti sostituzioni con conseguenti problematiche legate alla scelta della più conveniente modalità di acquisto; l'obiettivo infatti è coniugare sia l'esigenza di finanziare l'acquisto rendendolo sostenibile, sia di trovare adeguate forme di convenienza fiscale. Le forme di finanziamento utilizzabili allo scopo sono: il finanziamento bancario, il leasing ed il noleggio a lungo termine. Il finanziamento bancario implica che a seguito dell'erogazione dell'importo richiesto, l'agente provveda poi direttamente e personalmente all'acquisto dell'autovettura diventandone così proprietario. In tal modo se da una parte l'agente può disporre della proprietà del mezzo di trasporto, dall'altra occorre considerare che la richiesta di un finanziamento bancario è spesso accompagnata anche dal rilascio di garanzie (quasi sempre di natura personale) con coinvolgimento di soggetti terzi e/o estranei all'attività di impresa.

A tutto ciò si aggiunge anche l'aggravio in termini di spese di istruttoria e tassi di interessi spesso più alti rispetto ad altre forme di finanziamento. Infine se l'esigenza è anche quella di coniugare tempi certi e ristretti nell'erogazione del finanziamento, sicuramente quello bancario appare la soluzione meno conveniente visti i più lunghi tempi di istruttoria ed erogazione degli importi. Occorre tuttavia considerare che la proprietà del bene e la sua iscrizione tra le immobilizzazioni strumentali consentirebbe una maggior plafond di deducibilità visto che le spese di manutenzione, riparazione, ammortamento e trasformazione (spese di manutenzione ordinarie) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

Altra forma utilizzata è il finanziamento in leasing il quale anche se più oneroso rispetto alle altre forme di finanziamento può presentare vantaggi economici a volte rilevanti. Un contratto di leasing può consentire di sviluppare l'attività produttiva senza un elevato irrigidimento della struttura finanziaria a seguito dell'acquisizione di immobilizzazioni e in più può consentire la rotazione in modo rapido dei beni strumentali che, come le autovetture per la categoria degli agenti e rappresentanti, possono

essere soggette a rapida obsolescenza. Il contratto di leasing assume configurazioni diverse a seconda del tipo dei beni oggetto dell'operazione e, tecnicamente, si distingue tra leasing operativo e leasing finanziario. Il leasing finanziario è un contratto mediante il quale il locatore acquista da un fornitore il mezzo strumentale per concederlo in uso (locazione finanziaria) all'agente (conduttore) per un periodo di tempo prefissato e contro il pagamento di un canone periodico.

Il contratto prevede inoltre che il conduttore, al termine del periodo di locazione finanziaria, possa acquisire la proprietà dei beni ad un prezzo predeterminato esercitando un'opzione di acquisto. I vantaggi possono essere così elencati:

1. accresce la competitività dell'attività di impresa consentendo l'utilizzo di un bene strumentale senza l'immobilizzo di capitali propri;
2. non si aggiunge sull'indebitamento finanziario del conduttore visto che il canone di leasing viene rilevato nel conto economico come costo d'esercizio;
3. è un utile strumento per la gestione del tax planning dell'agente. Con un'operazione di leasing è possibile spesare il costo di acquisto dell'autovettura in un periodo pari alla metà del periodo di ammortamento fiscalmente previsto;
4. permette il frazionamento dell'IVA nei canoni periodici con vantaggio per coloro che sono frequente mente a credito IVA che, nel caso di acquisto di beni di rilevante importo, dovrebbero sostenere un significativo immobilizzo finanziario;
5. semplifica i processi di gestione dei beni aziendali. A

fronte di un canone fisso predeterminato, è possibile associare alla locazione finanziaria dei beni una serie di servizi accessori di manutenzione e di gestione amministrativa, liberando risorse interne e rendendo certi i costi di gestione dei beni;

6. viene posto in essere in tempi più rapidi rispetto ad altre forme di finanziamento;

7. copre il costo totale dell'investimento, compresa l'IVA, a differenza delle altre forme di finanziamento;

8. da accesso alla maggior parte delle forme di agevolazione locali, nazionali ed europee. La locazione operativa prevede nel suo schema contrattuale tipico la presenza di due operatori. Infatti spesso accade che il produttore del bene o le concessionarie nel caso degli autoveicoli, lo concedono in locazione a fronte di un canone periodico di importo pari ai servizi offerti dal bene medesimo e non in relazione alla sua durata economica.

E' un'operazione che si addice prevalentemente a beni ad alta standardizzazione ed a rapida obsolescenza. Gli elementi distintivi (ed i vantaggi) possono essere così riassunti:

1. la durata del contratto è in funzione delle esigenze di utilizzo dell'autovettura e non è soggetta a vincoli di durata minima;
2. non è normalmente previsto, per il conduttore, il diritto di riscatto;
3. il canone periodico è ridotto in funzione del valore commerciale dell'autovettura al termine del contratto;
4. in funzione delle esigenze del cliente l'autovettura può

essere sostituita anche durante la vita del contratto;

5. l'utilizzo dell'autovettura è quasi sempre assistito da servizi accessori di manutenzione e assistenza;

6. al termine del contratto il locatore provvede a tutte le attività di ricollocazione dell'autovettura. Specifiche convenzioni con gli enti preposti permettono a alle società di leasing di porre in essere forme contributive applicabili al leasing, siano esse comunitarie, nazionali o regionali.

Le agevolazioni possono riguardare il canone contrattuale (quota capitale o quota degli interessi) oppure possono prevedere riduzioni per i carichi fiscali dell'utilizzatore.

Di seguito vengono riportati per ciascuna regione le principali leggi che prevedono contribuzioni erogate a diverso titolo (dati al 1° settembre 2011):

- L. 240 Artigiancassa: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta;
- L. 1329 Sabatini: Friuli Venezia Giulia, Lombardia; Marche, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta;
- L. 1/2007 Misura B/C (artigianato) - Fondo Rotazione Industria: Lombardia;
- L.R. 29/05 art. 95: Friuli Venezia Giulia;
- Veneto Sviluppo - Legge 5 Legge 2: Veneto.

Il noleggio a lungo termine è una formula che consente di noleggiare un veicolo a fronte di un canone mensile fisso, il cui importo è determinato in base alla durata del contratto, al chilometraggio, alla tipologia di autoveicolo scelto nonché alla tipologia dei servizi sottoscritti.

Optando per il noleggio a lungo termine l'agente potrà evitare l'inutile immobilizzo di capitali e non dovrà più preoccuparsi delle incombenze relative alla gestione del veicolo e della vendita del veicolo usato dovendo solo corrispondere un canone mensile fisso.

Gli altri vantaggi conseguibili sono la totale assenza di manutenzione ed intervento, dei tempi di copertura assicurativa e di bollo, delle registrazioni contabili e del tempo proprio o quello del collaboratore dedicato alla gestione dell'auto.

E' indubbiamente consigliabile per coloro che vogliono avere una copertura assicurativa totale visto che la quasi totalità dei contratti comprende: assicurazione (kasko, R.C., furto incendio, spese mediche, atti vandalici), immatricolazione e bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale, auto sostitutiva.

Evidentemente a fronte dei numerosi vantaggi sopra evidenziati bisognerà considerare il costo del canone mensile da corrispondere sicuramente più elevato rispetto al finanziamento bancario e al leasing. Infine, la scelta tra le diverse modalità di finanziamento non può prescindere dall'analisi dei diversi trattamenti fiscali che spesso ed in alcune circostanze influenzano la scelta dell'acquirente molto più delle motivazioni sopra esposte per le diverse forme di acquisizione dell'autovettura.

Di seguito, nella tabella, vengono sintetizzati i trattamenti fiscali delle diverse forme di acquisizione:

AGENTI E RAPPRESENTANTI			
UTILIZZO VEICOLO	Uso aziendale (veicolo NON assegnato in uso promiscuo a dipendenti)		
TIPOLOGIA COSTO	DEDUCIBILITA' AI FINI IRES/IRPEF	DEDUCIBILITA' AI FINI IRAP	DEDUCIBILITA' AI FINI IVA
FINANZIAMENTO			
Ammortamento	80% (nel limite di Euro 25.822,84)	80% (nel limite di Euro 25.822,84)	100%
Costi di impiego	80%	80%	80%
Interessi su finanziato	SI	NO	Essenti
LEASING			
Canoni di Leasing	80% (nel limite di Euro 25.822,84)	80% (nel limite di Euro 25.822,84)	100%
Costi di impiego	80%	80%	100%
Interessi su canoni leasing	SI	NO	Essenti
NOLEGGIO			
Canoni di noleggio	80% (nel limite di Euro 3.615,20)	80% (nel limite di Euro 3.615,20)	100%
Canoni servizi	80%	80%	100%

# Attenzione ai contratti disdetti dopo il 31 dicembre 2011

## Rischio decadenza anche per i rapporti di agenzia. Gli effetti nefasti di una possibile interpretazione della legge 183/10.

dalla Redazione

**D**al 31 dicembre 2011, sono cambiati i termini di decadenza per contestare i licenziamenti. L'impugnazione del licenziamento, ritenuto illegittimo, deve essere formulata, a pena di nullità, entro 60 giorni e seguita dalla presentazione del ricorso al giudice del lavoro o dalla richiesta del tentativo di conciliazione facoltativo nei successivi 270 giorni. Tali disposizioni secondo il dettato normativo si applicano: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla

legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione

segue da pag. 1

di trasferimento; d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d. lgs n. 368/01, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo. Come abbiamo già segnalato lo scorso anno, in occasione

dell'approvazione delle modifiche sopra citate il nuovo regime previsto per i licenziamenti individuali potrebbe interessare anche gli agenti di commercio in quanto secondo una possibile lettura già ventilata da alcuni interpreti ed addetti ai lavori della disposizione di legge, il nuovo regime di impugnazione dei licenziamenti **opererebbe anche per il caso del recesso del preponente nel contratto di agenzia.** Se così fosse vi è il rischio che l'agente debba comunque procedere all'impugnazione formale del recesso entro i 60 giorni al fine di evitare di incorrere nella decadenza di cui appunto all'art. 32 della legge 183/10 e ciò anche se il recesso sia avvenuto senza formulazione di addebiti particolari all'agente.

Le conseguenze reali di tale interpretazione sarebbero gravissime perché, di fatto, l'agente che non impugna, con qualsiasi atto, il recesso comunicato dalla mandante (anche se operato senza contestazioni o addebiti all'agente) entro i 60 giorni, non può successivamente agire in giudizio contro l'azienda per la tutela dei suoi diritti, quando dovessero sorgere divergenze sul pagamento delle indennità o delle provvigioni, per la sopravvenuta decadenza dall'azione. Purtroppo, nonostante il legislatore abbia posticipato di un anno l'entrata in vigore di tale regime non è intervenuto alcun chiarimento o rassicurazione che possa, senza possibilità di dubbio, escludere il contratto di agenzia dall'ambito

di applicazione della norma, né vi è modo, allo stato, di sapere quale sarà l'indirizzo che i giudici (unici interpreti della legge) concretamente adotteranno. Vi è anche il rischio che l'orientamento non risulti omogeneo sul territorio nazionale e che una causa dichiarata improcedibile dal giudice del lavoro di Catania giunga regolarmente a conclusione davanti al giudice del lavoro di Treviso (sono solo esempi). La risposta definitiva potrebbe arrivare solo dalla Cassazione e solo tra alcuni anni. È per questo motivo che, nel frattempo, la Federagenti consiglia a tutti i colleghi che ricevono disdetta dall'azienda di procedere comunque alla contestazione nei termini, invitandoli in caso di dubbi o perplessità a rivolgersi presso le sedi sindacali territoriali. ■

### RENAULT ECOBUSINESS. IL RISPETTO PER L'AMBIENTE PARTE DAI TUOI AFFARI. SCOPRI LE OFFERTE RENAULT RISERVATE IN ESCLUSIVA AGLI AGENTI DI COMMERCIO.

A 19.000 €\*  
O CON  
NOLEGGIO RBL  
A 490 €\*\*  
AL MESE

RENAULT SCÉNIC XMOD WAVE  
ECOBUSINESS 1.5 dCi 110CV EURO6

- NAVIGATORE INTEGRATO LIVE
- PARKING CAMERA • CRUISE CONTROL
- RETROVISORI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE
- RADIO CD MP3 • BLUETOOTH®
- CONSOLE CENTRALE SCORREVOLE

A 20.500 €\*  
O CON  
NOLEGGIO RBL  
A 515 €\*\*  
AL MESE

RENAULT SCÉNIC WAVE  
ECOBUSINESS 1.5 dCi 110CV EURO6

- 7 POSTI DI SERIE • NAVIGATORE INTEGRATO LIVE
- CRUISE CONTROL • PARKING CAMERA
- RADIO CD MP3 • BLUETOOTH®
- RETROVISORI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE



#### SERVIZI INCLUSI NEL CANONE DI NOLEGGIO RBL 48 MESI / 160.000 KM

- ASSICURAZIONE RC AUTO FRANCHIGIA € 250 • GARANZIA KASKO FRANCHIGIA € 250 • ASSICURAZIONE FURTO & INCENDIO FRANCHIGIA 10%
- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA • CAMBIO 16 PNEUMATICI "PERFORMANCE" • ASSISTENZA GLOBALE 24H/24H • VETTURA SOSTITUTIVA

www.renault.it/21210210



\* Prezzo chiavi in mano; IVA e Messa su strada incluse, IPT esclusa. \*\* Canone di noleggio 48 mesi / 160.000 km, da intendersi al netto di IVA, che prevede un anticipo (IVA esclusa) di € 1.900,00 per Renault Scenic Xmod Wave e di € 2.000,00 per Renault Scenic Wave. L'offerta, valida fino al 30/04/2012, non è vincolante per Renault Business Lease ed è soggetta all'approvazione, da parte della stessa, dei requisiti economici e di affidabilità del richiedente, nonché alle variazioni di listino. Consumi (ciclo misto): 4,9 l/100 km; emissioni CO<sub>2</sub>: 128 g/km.

DRIVE THE CHANGE

